



UNIONE DEI COMUNI  
DI BLEGGIO INFERIORE E LOMASO



PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO  
PULIZIA CAMINI**

- Art. 1 Oggetto e obbligatorietà del servizio
- Art. 2 Permesso speciale
- Art. 3 Rilascio del permesso
- Art. 4 Soggetti autorizzati alla pulizia
- Art. 5 Svolgimento del servizio
- Art. 6 Frequenza del Servizio
- Art. 7 Obblighi della ditta affidataria del servizio
- Art. 8 Obblighi dei proprietari e/o amministratori di fabbricati
- Art. 9 Segnalazioni della ditta incaricata affidataria del servizio
- Art. 10 Controlli
- Art. 11 Abbruciatura dei camini
- Art. 12 Tariffe
- Art. 13 Registro
- Art. 14 Sanzioni amministrative
- Art. 15 Norma transitoria

*Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 18 dd. 06.11.2008.*

#### Art. 1

#### OGGETTO E OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO

Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito in questa Unione il servizio obbligatorio di controllo e pulizia dei camini.

Il servizio riguarda:

- ⇒ pulizia e controllo canne fumarie in esercizio.
- ⇒ controllo canne fumarie dichiarate inattive.

Il servizio di spazzatura camini è obbligatorio su tutto il territorio dell'Unione, ed è disciplinato dalle norme previste dalla L.R. 20.08.1954 n° 24 e s.m. e dal presente regolamento.

Sono escluse dal presente regolamento le verifiche tecniche dei camini e dei canali da fumo previste dalla legge 05 marzo 1990, n.46.

#### Art. 2

#### PERMESSO SPECIALE

Nessuno può esercitare il mestiere di spazzacamino di cui all'art. 1 sul territorio dell'Unione senza il permesso speciale del Sindaco ovvero del Presidente dell'Unione, previsto dall'art. 14, comma 2, della L.R. 20 agosto 1954 n. 24 e rilasciato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento per la pulizia dei camini eseguita personalmente.

#### Art. 3

#### RILASCIO DEL PERMESSO

Per ottenere il permesso speciale di spazzacamino gli interessati dovranno presentare domanda all'Unione, in carta legale, allegando i documenti atti a comprovare il possesso dei necessari titoli di professionalità e la disponibilità dell'attrezzatura necessaria, nonché l'iscrizione all'albo pubblico delle imprese artigiane.

A garanzia dei rischi e delle responsabilità derivanti dell'attività di spazzacamino, gli interessati dovranno dimostrare, di aver contratto polizza assicurativa per:

- infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
- responsabilità civile verso terzi con massimali congrui, stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

Il permesso speciale ha validità biennale.

Il numero massimo di autorizzazioni concedibili viene fissato dall'Unione.

Il Presidente, può in ogni tempo revocare il permesso allo spazzacamino che non avesse ad eseguire in modo conforme alle norme, anche del presente regolamento, l'attività di pulizia dei camini e delle canne fumarie.

#### Art. 4

#### SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PULIZIA

La pulizia dei camini può essere eseguita:

⇒ **personalmente dai proprietari** e/o amministratori di fabbricato o chi abbia idoneo titolo giuridico sugli stessi **ovvero mediante ditta specializzata** in possesso di permesso, rilasciato a norma dell'art. 3 del presente regolamento.

In tal caso i proprietari e/o amministratori di fabbricato o chi abbia idoneo titolo giuridico, entro il 31 marzo 2009 in sede di prima applicazione e in ogni caso di cambio di proprietà o di nuova costruzione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, hanno l'obbligo di dichiarare, a mezzo di comunicazione con autocertificazione su apposito modulo (allegato A), l'impegno a svolgere il servizio di pulizia personalmente o a mezzo di ditta specializzata in possesso del permesso di cui all'art. 2.

Tale dichiarazione impegnerà il dichiarante fino a successiva revoca da comunicarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo

L'Amministrazione, ne terrà traccia su un registro compilato e conservato in maniera da consentire eventuali controlli da parte dell'Unione.

⇒ **dall'Unione dei Comuni** che la esercita normalmente nei modi seguenti:

- mediante affidamento del servizio in appalto a ditta idonea e in possesso di permesso, rilasciata a norma dell'art. 3 del presente Regolamento;
- direttamente con proprio personale appositamente incaricato dal Presidente;

#### Art. 5

#### SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Unione provvederà ogni anno all'organizzazione del servizio di pulizia camini, di regola, mediante affidamento in appalto a ditta idonea di cui al precedente art. 4.

L'Unione procederà in particolare entro il mese di aprile di ogni anno, a:

- individuare mediante le procedure previste dalla normativa vigente la ditta specializzata a cui affidare il servizio;
- segnalare, tramite affissioni agli albi comunali e frazionali apposito avviso pubblico indicando la ditta affidataria, il periodo e le modalità con cui il servizio verrà svolto;
- determinare la tariffa applicata (pulizia del singolo camino compreso l'asporto del materiale di risulta) che dovrà essere **corrisposta direttamente** allo spazzacamino, il quale ne rilascerà apposita ricevuta;

#### Art. 6

##### FREQUENZA DEL SERVIZIO

La pulizia dei camini o canne fumarie per gli impianti che bruciano combustibili solidi e liquidi deve avvenire almeno una volta all'anno e dovrà essere effettuata dal 1° maggio al 31° agosto di ogni anno.

E' fatta salva la possibilità di richiedere, alle tariffe indicate, puliture straordinarie più volte all'anno.

Per le canne fumarie dei combustibili gassosi il controllo e/o la pulizia va eseguito ogni tre anni.

#### Art. 7

##### OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

La ditta incaricata del servizio di pulizia da parte dell'Unione, assume a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente al servizio, con particolare riferimento a quanto previsto dalle norme di sicurezza e incolumità dei lavoratori nonché e per eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando l'Unione da ogni e qualsiasi responsabilità, in relazione allo svolgimento del servizio.

Il servizio deve essere reso in modo che la pulizia dei camini e delle canne fumarie sia eseguita a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le normative tecniche applicabili e vigenti.

#### Art. 8

##### OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E/O AMMINISTRATORI DI FABBRICATO

Salvo che non abbiano preventivamente fatto la dichiarazione di cui all'art. 4. i proprietari e/o amministratori di fabbricato o chi abbia idoneo titolo giuridico sugli stessi, sono tenuti a permettere lo svolgimento di pulizia consentendo alla ditta incaricata l'accesso ai locali in cui si trovano i condotti da fumo.

Eventuali impedimenti all'esecuzione del servizio nel periodo stabilito dall'Unione negli apposti avvisi pubblici di cui all'art. 6 dovranno essere comunicati all'Amministrazione o alla ditta incaricata con preavviso di almeno 8 giorni.

In mancanza di tempestiva comunicazione potranno essere addebitati i costi inutilmente sostenuti dalla ditta incaricata e/o dall'Amministrazione. In conseguenza della predetta comunicazione sarà concordata con l'Amministrazione o la ditta incaricata la data del nuovo intervento.

È dovere dei soggetti di cui al comma 1 provvedere che durante lo svolgimento del lavoro di pulizia dei camini siano chiuse completamente tutte le aperture dei condotti da fumo onde evitare la penetrazione della fuliggine nei locali abitati.

#### Art. 9

##### SEGNALAZIONI DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

La ditta incaricata alla pulizia dei camini ha l'obbligo di segnalare all'Unione tutti gli inconvenienti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare tutte le circostanze e le situazioni anomale da cui potrebbe scaturire pericolo di incendio.

Qualora l'esecuzione dei lavori di pulizia fosse impedita, la ditta incaricata deve darne comunicazione all'Unione, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### Art. 10

##### CONTROLLI

L'Unione si riserva di effettuare controlli a campione dell'avvenuta pulizia su tutti i camini e/o canne fumarie comprese nel territorio, nonché di far controllare in ogni momento le stesse mediante un tecnico appositamente incaricato o il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.

Ove necessario, con ordinanza del Presidente, verrà disposta l'esecuzione d'ufficio della pulizia, applicando la tariffa raddoppiata a carico dell'inadempiente e ponendo a carico dello stesso anche le spese di trasferta e di ispezione da parte dei Vigili del Fuoco o del tecnico incaricato.

In caso di impedimento all'esecuzione dell'ordinanza del Presidente, la Giunta dell'Unione disporrà l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14 e trasferirà gli atti all'Autorità Giudiziaria, per le determinazioni di competenza.

#### **Art. 11 ABBRUCIATURA DEI CAMINI**

Nel caso in cui occorra provvedere all'abbruciatura dei camini, che dovrà essere effettuato da personale specializzato, il soggetto richiedente l'intervento deve avvertire i Vigili del Fuoco, ed è tenuto ad avvisare i proprietari degli stabili confinanti.

In ogni caso, l'abbruciatura è vietata durante la notte o in caso di condizioni atmosferiche pericolose a giudizio del Corpo dei VV.FF..

Prima di procedere alla pulizia dei camini, mediante abbruciatura, l'addetto alla pulitura dei camini, deve verificare quanto segue:

- le canne fumarie, camini e condotti da fumo devono essere isolati da materiali combustibili, come travature in legno dei solai e dalle coperture, mediante apposite vere in materiale refrattario di idoneo spessore;
- i condotti non debbono presentare fessurazioni o lesioni di dimensioni tali da creare pericolo di fuoriuscita di fiamme nei locali attraversati.

#### **Art. 12 TARIFFE**

La Giunta dell'Unione con apposita deliberazione, sentita eventualmente l'Associazione Provinciale di categoria, approva annualmente le tariffe massime da applicare agli utenti del servizio, le quali saranno obbligatorie in tutto il territorio dell'Unione.

La ditta incaricata per il servizio di pulitura dei camini e per le altre prestazioni contemplate dal presente regolamento è tenuta a chiedere agli utenti solo ed esclusivamente tali tariffe, entro gli importi massimi stabiliti ai sensi del primo comma.

Il corrispettivo per ogni canna fumaria pulita sarà versato direttamente dall'utente alla ditta incaricata che rilascerà apposita ricevuta.

I servizi di vigilanza e di intervento resi dai vigili del fuoco, nelle occasioni di cui agli art. 10 e 11, del presente regolamento sono a pagamento, come stabilito dalla L.R. 20/08/1954 n. 24 e il L. 26/07/1965 n. 966.

#### **Art. 13 REGISTRI**

L'addetto alla pulizia della ditta affidataria sarà munito di un registro di controllo su cui verranno annotate le pulizie e tale registro servirà all'Amministrazione per i controlli previsti dalla normativa vigente.

Il registro dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome dell'utente
- ubicazione
- data dell'intervento
- eventuali osservazioni circa lo stato di manutenzione della canna fumaria
- corrispettivo riscosso
- firma del proprietario e/o amministratore di fabbricato o chi abbia altro titolo giuridico
- motivi del mancato compimento del servizio

#### **Art. 14 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno passibili delle sanzioni amministrative previste dalla Legge.

#### **Art. 15 NORMA TRANSITORIA**

Il presente regolamento entra in vigore l'1.1.2009.